

MOZIONE

La regolamentazione del finanziamento pubblico da parte del Cantone delle case anziani non deve penalizzare gli enti di diritto pubblico (Comuni e Consorzi) rispetto a quelli di diritto privato (Fondazioni e Associazioni)

del 20 giugno 2018

Il finanziamento per l'acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle case anziani è regolato dall'art. 7 della Legge anziani (LANz) e dall'art. 11 del suo regolamento d'applicazione (RLAnz).

Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz), del 30 novembre 2010

Art. 7

¹*Un contributo fino ad un massimo del 70% del costo stabilito a preventivo può essere concesso per l'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, la costruzione, la ristrutturazione nonché l'ampliamento delle stesse.*

²*I criteri per la commisurazione del contributo sono stabiliti dal Consiglio di Stato; nella commisurazione del contributo si tiene conto della capacità finanziaria dell'ente gestore della struttura sociosanitaria in questione e di eventuali partecipazioni finanziarie concesse da altri enti.*

Regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz), del 22 agosto 2012

Art. 11

¹*Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LANz dal presente regolamento.*

²*Agli enti di diritto privato, tenuto conto della loro situazione finanziaria, possono essere riconosciuti:*

- a) *gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l'istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;*
- b) *le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006) e della Legge di applicazione e di complemento della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006).*

L'art. 11 cpv. 2 RLAnz, citando unicamente gli enti di diritto privato (fondazioni e associazioni) ed escludendo implicitamente gli enti di diritto pubblico (Comuni e consorzi di Ccomuni), limita di fatto agli enti di diritto privato il riconoscimento finanziario degli oneri ipotecari (interessi+ammortamenti) relativi alla parte degli investimenti nelle case per anziani non finanziata attraverso il contributo unico di cui all'art. 7 cpv. 1 LANz.

Questo trattamento differenziato ha spinto e sta spingendo sempre più Comuni e consorzi di Comuni ad affidare alle fondazioni la realizzazione delle iniziative d'investimento nel settore delle case per anziani, al fine di poter beneficiare del riconoscimento degli oneri ipotecari di cui all'art. 7 cpv. 2 RLAnz, dai quali sarebbero esclusi realizzando l'investimento direttamente o tramite un ente comunale.

Ritenendo sempre più importante che siano anche i Comuni direttamente a essere i promotori di queste strutture, invitiamo il Consiglio di Stato a eliminare la differenziazione suddetta tra enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato. Questo andrebbe anche nella direzione di garantire una maggiore trasparenza e democraticità nell'utilizzo di importanti risorse pubbliche.

Ivo Durisch
Denti - Farinelli - Foletti - Ghisletta -
La Mantia - Rückert